

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2015, n. 30-2608

Art. 19, comma 2, d. lgs. n. 123/2011. ASL TO5. Costituzione Collegio sindacale straordinario.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Nello scorso mese di ottobre è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale istituito presso l'azienda sanitaria locale TO 5.

L'art. 1, comma 2, della legge regionale 14.10.2014, n. 15 ha sostituito il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 10/1995, disponendo che: "Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al....(omissis)....art. 3 ter del D.Lgs. 502/1992, designati rispettivamente:

a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);

b) uno dal Ministero dell'economia e finanze;

c) uno dal Ministero della salute".

Disposizione di tenore analogo è contenuta nell'art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 574 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

L'art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 prevede peraltro che, ricorrendone la necessità, il Collegio possa essere costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale.

Attesi gli ambiti di competenza ministeriale in ordine alla designazione di un proprio componente in seno ai Collegi sindacali delle asr, quali sopra delineati, la Direzione Sanità aveva a suo tempo provveduto a richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Collegio oggetto del presente provvedimento, la formulazione di dette designazioni ai Ministeri interessati (note prot. nn. 14917/A14000 e 14928/A14000 del 29/07/2015, inoltrate rispettivamente al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Mentre la designazione di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta pervenuta con nota prot. n. 62633 del 05.08.2015 non risulta per contro, allo stato, ancora disponibile la designazione rimessa al Ministero della Salute.

Quanto sopra premesso, si deve rilevare come nei confronti del Collegio sindacale dell'A.S.L. TO5 - giunto come si è detto nello scorso mese di ottobre alla scadenza del mandato triennale - sia ormai anche interamente decorso l'ulteriore termine, pari a quarantacinque giorni, previsto - per la proroga degli organi amministrativi che non siano stati ricostituiti entro il termine di naturale scadenza - dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, termine più di recente confermato dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011 (con la conseguente impossibilità, per l'organo di controllo aziendale, di continuare validamente ad operare).

Tale ultima disposizione prescrive che, nel caso di mancata ricostituzione dei Collegi sindacali entro quarantacinque giorni dal termine di naturale scadenza, "l'amministrazione vigilante nomina

in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti”.

Atteso quanto sopra, e considerata la competenza, in capo alla Giunta regionale, in ordine alla costituzione in via straordinaria dei Collegi sindacali ai sensi del citato art. 13, comma 9, della l. r. n. 10/1995, si rende necessario, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'organo collegiale in questione, provvedere alla nomina del Collegio sindacale straordinario dell'A.S.L. TO5.

Pertanto, il relatore propone alla Giunta regionale di provvedere alla nomina, in via straordinaria, del Collegio sindacale dell'A.S.L. TO5, individuando all'uopo i seguenti nominativi :

- Sig. FILIPPI Renato, nato a Torino il 26.10.1957, domiciliato in Torino;
- Sig. GARGIULO Salvatore, nato a Napoli il 21.10.1942, domiciliato in Torino;
- Sig.ra CASTELLI Elisabetta Anna, nata a Roma il 23.10.1964, domiciliata in Roma.

Si dà atto che tutti i nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario sono ricompresi nell'elenco regionale dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a mezzo di comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27, Supplemento ordinario n. 1, del 09.07.2015.

Il sig. FILIPPI Renato, in particolare, risulta essere stato individuato, ai fini della designazione in seno al Collegio sindacale ordinario dell'A.S.L. TO5, a mezzo di deliberazione del Consiglio regionale n. 111- 40868 del 17.11.2015, ai sensi del ricordato art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10 /1995, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 15/2014.

Il sig. GARGIULO Salvatore, per contro, viene individuato nelle more della designazione del componente di spettanza da parte del competente Ministero della Salute, in quanto già componente, designato dallo stesso Ministero, del Collegio sindacale ordinario ora scaduto operante presso l'A.S.L. TO5.

Nell'indicazione del terzo componente in seno al medesimo Collegio (sig.ra CASTELLI Elisabetta Anna) viene infine utilizzato il nominativo comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione della formulazione della designazione di competenza (nota cit. prot. n. 62633 del 05.08.2015), attesa anche la necessità di assicurare, in seno all'organo di controllo, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell' art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009.

Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Direttore generale dell'A.S.L. TO5, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento.

Ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura in cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

In materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015.

Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la designazione ancora mancante da parte del competente Ministero della Salute, il direttore generale dell'A.S.L. TO5 provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell'A.S.L. TO5;

la Giunta regionale,

visti:

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante ad oggetto "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante ad oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";

la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali";

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";

la deliberazione del Consiglio regionale n. 111-40868 del 17.11.2015;

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di nominare in via straordinaria, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011, il Collegio sindacale dell'A.S.L. TO5, individuando, quali componenti del Collegio, i soggetti all'uopo individuati in premessa e di seguito riportati :

- Sig. FILIPPI Renato, nato a Torino il 26.10.1957, domiciliato in Torino;

- Sig. GARGIULO Salvatore, nato a Napoli il 21.10.1942, domiciliato in Torino;

- Sig.ra CASTELLI Elisabetta Anna, nata a Roma il 23.10.1964, domiciliata in Roma;

- di dare atto che tutti i nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario sono ricompresi nell'elenco regionale dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla

designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a mezzo di comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27, Supplemento ordinario n. 1, del 09.07.2015;

- di dare atto che il sig. FILIPPI Renato, in particolare, risulta essere stato individuato, ai fini della designazione in seno al Collegio sindacale ordinario dell'A.S.L. TO5, a mezzo di deliberazione del Consiglio regionale n. 111- 40868 del 17.11.2015, ai sensi del ricordato art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10 /1995, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 15/2014;
- di dare altresì atto che il sig. GARGIULO Salvatore, per contro, viene individuato nelle more della designazione del componente di spettanza da parte del competente Ministero della Salute, in quanto già componente, designato dallo stesso Ministero, del Collegio sindacale ordinario ora scaduto operante presso l'A.S.L. TO5;
- di dare inoltre atto che nell'indicazione del terzo componente in seno al medesimo Collegio (sig.ra CASTELLI Elisabetta Anna) viene utilizzato il nominativo comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione della formulazione della designazione di competenza (nota cit. prot. n. 62633 del 05.08.2015), attesa anche la necessità di assicurare, in seno all'organo di controllo, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell' art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009;
- di disporre che della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Direttore generale dell'A.S.L. TO5, affinché lo stesso possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al suo insediamento;
- di dare atto che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, nella misura in cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 14, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- di dare atto che in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015;
- di dare altresì atto che il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la designazione ancora mancante da parte del competente Ministero della Salute, il direttore generale dell'A.S.L. TO5 provvederà con proprio provvedimento, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario;
- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell' A.S.L. TO5.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)